



PROVINCIA
DI BRESCIA
AREA Ambiente
Discariche e Tutela del Suolo



06
Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Brescia
U.O. Suolo e Bonifiche

Oggetto: Atto tecnico d'indirizzo per l'istruttoria alle deroghe del D.M. 03.08.05 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Con la conversione del D.L. 208/08, da parte della Legge nr. 13/09, dal 01 luglio 2009 è entrato in vigore il D.M. 03 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", anche per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Una delle principali difficoltà risiede nella possibilità che i rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi non rispettino il test di cessione per le corrispondenti categorie di discarica. In modo particolare per il parametro DOC, ma non solo.

Problema già affrontato dalla Regione Lombardia con una sperimentazione, senza produrre effetti amministrativi.

Il Dipartimento Arpa di Brescia ha già illustrato la problematica, in data 13 e 14 maggio 09, al competente settore dell'Arpa Lombardia ed ai funzionari della Regionale Lombardia, acquisendo un assenso di massima agli indirizzi qui di seguito esposti.

Agli atti degli scriventi uffici, l'orientamento dei titolari delle discariche di non pericolosi è quello di avvalersi della possibilità di cui all'art.7 del sopra citato D.M., che così recita:

Articolo 7

Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

In particolare la norma priva d'idonei parametri di riferimento è il comma 2, che recita:

2. *I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.*

Come risulta evidente il legislatore non ha indicato un criterio oggettivo, un limite da far rispettare, ma ha promulgato un principio generale.



PROVINCIA
DI BRESCIA
AREA Ambiente
Discariche e Tutela del Suolo



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Brescia
U.O. Suolo e Bonifiche

In data 30/06/2009 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con atto nr. U.prot. GAB-2009-0014963 ha emanato una circolare esplicativa inerente la problematica.

Alla Pubblica Amministrazione compete però l'obbligo dell'imparzialità, pubblicità, trasparenza degli atti e della motivazione delle sue decisioni.

Pertanto dovendo esprimerci su richieste, alcune già gli atti, la nostra proposta d'istruttoria (idonei parametri generali di riferimento) è quella illustrata e motivata qui di seguito.

In primo luogo non viene definita, all'interno della norma in oggetto, cosa sia la valutazione del rischio in ambito ambientale. Esiste, in analogia legis, l'Analisi di Rischio, nella parte 4°, titolo 5° del D.lgs 152/06.

All'art.240 (Definizioni) recita:

- s) *analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;*

A nostro avviso ben si addice anche al caso in specie, per gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria che si propone, infatti ex APAT, oggi ISPRA, ha pubblicato i "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche".

Alla luce di ciò intendiamo utilizzare tale criterio metodologico, ma ravvediamo alcune necessarie ed opportune precisazioni, rispetto ad una discarica abusiva e/o inefficace¹:

Per le discariche esistenti;

L'analisi del rischio deve partire dai dati chimici oggettivi determinati mediante il test di cessione del D.M. 03/08/05 per i relativi codice CER e comunque non potranno avere delle concertazioni inferiori a quelle già rinvenibili nel percolato dell'impianto senza deroghe;

Per le nuove discariche

L'analisi del rischio deve partire dai dati chimici oggettivi determinati mediante il test di cessione del D.M. 03/08/05 per i relativi codice CER e comunque non potranno avere delle concertazioni inferiori a quelle già rinvenibili nel percolato dell'impianto senza deroghe e dai dati chimici di letteratura del percolato per analoghi impianti: Dati che possiamo fornire sulla base dei Piani di monitoraggio e controllo depositati per ogni impianto, per ogni anno e per ogni tipologia di discarica (inerti, non pericolosi e pericolosi).

Per tutte le discariche, esistenti o nuove, essendo tale valutazione preventiva e non postuma, come nelle bonifiche, il soggetto istante, in base all'Art. 10 del D.M. 03/08/05, deve dimostrare che in relazione ad eventuali perdite "non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi", rilevando comunque che l'istruttoria, in base all'Art. 1 del D.lgs 36/05, deve essere tesa a "prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica".

La documentazione da predisporre è quella indicata dalla nota ministeriale nr. U.prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/09.

¹ Discarica autorizzata che ha dimostrato comunque di impattare le matrici ambientali, in particolare le acque sotterranee



PROVINCIA
DI BRESCIA

AREA Ambiente
Discariche e Tutela del Suolo



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Brescia
U.O. Suolo e Bonifiche

Si intendono elementi sensibili i pozzi privati/pubblici, corsi d'acqua drenanti, oasi naturali ecc., altresì per impatto intendiamo qualsiasi variazione peggiorativa del fondo naturale e/o esistente, anche al di sotto delle corrispondenti CSC della parte 4°, titolo 5° del D.lgs 152/06. In quanto riteniamo che tale deroga sia un'autorizzazione preventiva e pertanto diversa dal caso di una bonifica, in cui il soggetto responsabile ha già causato l'inquinamento ed è obbligato a bonificare.

Tutto quanto sopra motivato riteniamo di aderire alle linee generali della nota ministeriale di cui sopra, ma, a carattere esemplificativo nel caso di perdita di percolato in falda, il richiedente dovrà:

- 1) **Dimostrare che dal confine di proprietà non vi sono superi delle CSC. Ciò in considerazione che ai sensi dell'allegato 1, alla parte 4° del titoli V° D.lgs 152/06, "il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa Csr per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle Csc di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto. anche con valori inferiori alle CSC, che non sono superate le CSR nello spazio territoriale impattato";**
- 2) **Per lo spazio di territorio tra la sorgente ed il confine di proprietà deve essere verificato il rispetto delle CSR;**
- 3) **L'acqua impattata non deve raggiungere mai un elemento sensibile (pozzi, corsi d'acqua ecc.), con valori rilevati al di sopra dei limiti di rilevabilità strumentale.**

Inoltre l'istante deve dimostrare che attuerà ogni accertamento necessario per verificare tutti gli impatti ambientali. Es. se intende realizzare una discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, deve dimostrare che effettivamente non serve un piano di monitoraggio del biogas, ecc. ecc., da valutare, come indica la norma, caso per caso.

Corre inoltre l'obbligo evidenziare che la concessione della deroga di accettabilità dei rifiuti, non è una concessione ad inquinare le matrici ambientali, pertanto il titolare dell'impianto è comunque soggetto all'art.242 del D. lgs 152/06 s.m.i.. in caso di superi delle CSC al confine di proprietà.

Un altro aspetto da valutare è l'entità della deroga.

L'art. 10

Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:
 - a) sia effettuata una **valutazione di rischio**, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
 - b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
 - c) i **valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.**
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
 - a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;
 - b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;



**PROVINCIA
DI BRESCIA**
AREA Ambiente
Discariche e Tutela del Suolo



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Brescia
U.O. Suolo e Bonifiche

- c) Pcb di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (Apat), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/Ce della commissione del 17 novembre 2000.

Per le sottocategorie di cui all'Art.7, non vi sono limiti al parametro ed all'entità di deroga.

Non si comprendono le ragioni di tale disparità di trattamento, basti pensare che dal punto di vista costruttivo tra una discarica per rifiuti non pericolosi tradizionale e la sua corrispondente sottocategoria Es. "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", non vi sono differenze di presidi di protezione ambientale. Pertanto non si comprende perché lo stesso parametro non possa essere derogato più di tre volte in quella tradizionale, mentre nella sua corrispondente sottocategoria il legislatore non ha posto limiti.

Tutto quanto sopra motivato, in attesa delle nuove disposizioni e/o intestazione alla normativa in essere, riteniamo necessario ed opportuno che, per le sottocategorie di discarica di cui all'art.7, il proponente fissi comunque un limite. Limite che orientativamente dovrebbe attestarsi intorno a tre volte il valore del parametro derogato, fatto salvo motivata e documentata istanza, nella quale il proponente dimostra analiticamente che il CER sul quale richiede la sottocategoria per essere smaltito nella sua corrispondente discarica (inerti, non pericolosi e pericolosi) deve ottenere un'entità di deroga superiore a 3 volte la concertazione ammissibile in via ordinaria.

In analogia alla valutazione dei rischi sopra descritta per l'art.7, verranno valutate anche le "Deroghe" di cui all'art.10 del medesimo D.M.

Gli uffici si riservano, in modo non sistematico, di verificare i modelli matematici delle analisi di rischio e/o di trasporto degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali coinvolte. Obiettivo che potrà essere raggiunto mediante incarichi esterni e/o l'utilizzo di risorse interne diversamente allocate. Altresì, a spese del richiedente ed a loro discrezione, potranno effettuare i test di cessione di cui al D.M. 03/08/05 sui singoli CER oggetto di istanza.

Altresì le parti si riservano eventuali modifiche e/o integrazioni alla luce di nuove disposizioni di legge, circolari interpretative e giurisprudenza che potranno sorgere in data successiva alla presente atto tecnico d'indirizzo.

In relazione alla circolare 2 AMB/2007 si ritiene che sul piano amministrativo l'atto finale sia una modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'allegato tecnico all'autorizzazione.

Brescia, 16 OTT. 2009

Firmato:
Provincia di Brescia

Ferruccio Goffi

ARPA Dipartimento di Brescia

Gian Paolo Oneda